



COMUNE DI LOIANO

VIA ROMA 55 40050 LOIANO (BO) TEL. 051/6543611 FAX 051/6545246

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 1/2015 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con Delibere del Consiglio Comunale n. 4/2006 e n. 28/2006, in attuazione della L.R. 8 Agosto 2001, n. 24 modificata con L.R. 13.12.2013 n.24 e in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/05/2015 ad oggetto "Istituzione graduatoria speciale preventiva all'emanazione del bando di assegnazione alloggi erp - anno 2015" e della Determina n. 49 del 30/05/2015 ad oggetto "BANDO GENERALE DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA N° 1/2015",

SI RENDE NOTO

che è indetto il presente **Bando di Concorso Generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica** che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui, rispettivamente, agli Artt. 15 e 17 del suddetto Regolamento e degli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione. **L'approvazione della Graduatoria Definitiva relativa al presente Bando sostituirà a tutti gli effetti quella precedente: le domande presentate nell'anno 2009, inserite nella Graduatoria Definitiva, NON verranno inserite d'ufficio nel presente Bando quindi chi è tuttora interessato all'assegnazione di un alloggio, deve presentare una Nuova Domanda.**

La DOMANDA, compilata esclusivamente sul Modulo fornito dal Comune deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune assieme alle FOTOCOPIE, prodotte a cura del richiedente, di tutti i DOCUMENTI necessari, entro le ore 12,30 del 24.07.2015

Per i lavoratori italiani emigrati all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Loiano il termine per l'invio della Domanda è prorogato di 30 giorni: la scadenza è pertanto alle ore 12,30 del 24.08.2015

Nella domanda, predisposta in forma di Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i di cui all'art.15 c.1 della Legge 12 Novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive) il Richiedente deve Dichiarare il possesso di Requisiti di seguito indicati (sia da parte propria che dei componenti il nucleo familiare avente diritto) e, nei casi previsti, deve anche comprovarne il possesso.

Il Richiedente è tenuto ad attivarsi presso gli Uffici competenti indicati al fine di avviare le procedure per l'ottenimento delle Attestazioni e Certificazioni necessarie per l'ottenimento dei punteggi.

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:

A norma dell'art.15 della L.R. 8/08/2001 n. 24 e s.m.e i. e delle Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 327/2002 e n. 395/2002 e della Giunta Regionale n. 428/2012 e n. 453 del 15/04/2015 possono partecipare al bando i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda:**

A) CITTADINANZA italiana o altra condizione ad essa equiparata dalla normativa vigente: **(Requisito solo per il richiedente)**

A1) Cittadino italiano;

A2) Cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea;

A3) Familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19 del D.Lgs 6/02/2007 n.30;

A4) Titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 D.Lgs 19/11/07 n.251 e s.m.e i;

A5) Cittadino straniero titolare di Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

A6) Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (l'iscrizione all'ufficio di collocamento non è sufficiente).

B) RESIDENZA nel Comune di Loiano oppure **svolgimento dell'ATTIVITA' LAVORATIVA** **(Requisito solo per il richiedente);**

B.1) Residenza anagrafica nel Comune di Loiano;

oppure

B.2) Attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Loiano;

B.3) Attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Loiano;

B.4) Attività lavorativa svolta all'estero da parte di cittadini italiani iscritti all'AIRE del Comune di Loiano (in questo caso è ammessa la partecipazione per il solo ambito territoriale del Comune di Loiano);

C) LIMITI DELLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI):

(Requisito previsto anche per i Componenti il Nucleo familiare avente diritto)

C.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato nell'ambito regionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di erp:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; (il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione comprovante lo stato);

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;(il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione comprovante lo stato);

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.; (il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione comprovante lo stato);

- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio erp qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. (Il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione comprovante lo stato).

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI E/O CONTRIBUTI (Requisito previsto anche per i componenti il nucleo familiare avente diritto):

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal comune o non sia perito (andato distrutto) senza dar luogo al risarcimento del danno.

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma (per la costruzione o per l'acquisto) concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia agibile o non sia perito (andato distrutto) senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

(Requisito previsto anche per i componenti il nucleo familiare avente diritto)

Per accedere all' assegnazione dovrà essere presentata attestazione ISEE calcolata ai sensi della normativa in vigore dal 1.1.2015 – D.P.C.M 159/2013.

Ai sensi della normativa regionale in vigore – punto 6 Delibera regionale n.453 del 15/04/2015- Il limite di reddito per l'accesso è il seguente:

E.1) Il valore I.S.E. del nucleo richiedente non deve superare **Euro 34.380,60.**

Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71:

Il valore del patrimonio mobiliare di a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71 è incrementato del 30% nel caso in cui ci siano nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

E.2) Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare **Euro 17.154,30.**

Il valore I.S.E.E. risultante dall'attestazione è diminuito del 20%:

a) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione,

b) per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.

Le condizioni a) e b) del punto E.2), riferite al valore I.S.E.E. non sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C)-D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di alloggio. I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell'assegnazione.

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE CHE HANNO DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE E COMPONENTI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NELLA DOMANDA:

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

COABITAZIONE:

(esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda)

a) se in uno stesso alloggio abitano diversi Nuclei familiari (con Stati di famiglia distinti) ciascun Nucleo può fare la domanda di assegnazione.

Ciascun nucleo può considerare coabitante ciascun componente dell'altro nucleo e ottenere il relativo punteggio. Se il contratto di locazione è unico, l'importo del canone d'affitto a carico di ciascun Nucleo dovrà essere dichiarato (nella domanda) da ciascun richiedente l'assegnazione;

b) se solo una parte dei componenti il nucleo anagrafico viene inserita nella domanda di assegnazione di ciascun richiedente, ciascun componente maggiorenne e non fiscalmente a carico (con reddito superiore a € 2.840,51) che presenta propria domanda di assegnazione può considerare coabitanti gli altri componenti e ottenere il relativo punteggio. L'importo del canone di locazione a carico di ciascun componente il Nucleo dovrà essere dichiarato (nella domanda) da ciascun richiedente l'assegnazione nella rispettiva domanda;

Nei sopracitati casi a) e b) pena l'esclusione della domanda:

- le Dichiarazioni dei residenti nello stesso alloggio (tutti i casi dei coabitanti) non dovranno presentare incongruenze sull'importo dell'affitto rispettivamente pagato (pena l'esclusione della Domanda). Nel caso in cui uno dei nuclei citati al punto a) oppure parte dei componenti il nucleo citati al punto b) non presenti la Domanda di assegnazione, il Richiedente dovrà allegare la Dichiarazione (sul modulo fornito dal Comune) in cui tutti i coabitanti dichiarano l'importo dell'affitto a loro carico. In mancanza di quanto sopra, l'importo complessivo del canone verrà suddiviso d'ufficio in maniera proporzionale fra il numero di tutti i componenti ciascun nucleo (compresi i figli minorenni e i componenti fiscalmente a carico). Tale importo (dichiarato o calcolato d'ufficio) verrà utilizzato per l'attribuzione dei punteggi, anche dell'incidenza dell'affitto sul reddito (ISE).

NOTA BENE: I componenti il nucleo familiare non inseriti nella Domanda di assegnazione non verranno considerati ai fini della superficie dell'alloggio da assegnare.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione unitamente al presente bando presso:

- **l'U.R.P del Comune , piano terra, lunedì dalle 11,30 alle 12,30 dal martedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15,00 alle 18,00.**
- **l'Ufficio Casa/ Servizi Sociali, piano terra, martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30; giovedì dalle 15,00 alle 18,00.**

I moduli sono inoltre reperibili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.loiano.bologna.it

La domanda con la documentazione allegata, dovrà essere consegnata con una delle seguenti modalità:

- consegnata di persona dal richiedente all'Ufficio Protocollo del Comune e sottoscritta in presenza del dipendente addetto, o, in alternativa, essere consegnata a mano da persona diversa dal richiedente, con allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente;

- inviata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Loiano – Via Roma 55, sottoscritta dal richiedente e con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido dello stesso richiedente.

Saranno considerate valide le domande la cui data di partenza, risultante dal timbro postale, sia avvenuta nei termini sotto indicati, ovvero entro 24/07/2015 e siano pervenute all'indirizzo sopraindicato, entro 10 giorni dal termine di scadenza fissato per la presentazione (ovvero entro il 03/08/2015);

- inviata esclusivamente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) (non saranno ritenute valide le domande inviate a qualsiasi altra casella di posta elettronica) del Comune di Loiano, all'indirizzo: comune.loiano@cert.provincia.bo.it, precisando nell'oggetto: "Contiene domanda relativa al bando ERP" e firmata digitalmente.

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

DAL 10 GIUGNO 2015 AL 24 LUGLIO 2015

Le domande presentate **dopo le ore 12,30 del giorno 24 luglio 2015** saranno escluse dal concorso.

I lavoratori emigrati all'estero iscritti all'AIRE potranno presentare domanda entro le ore 12,30 del giorno 24/08/2015.

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi altro motivo dell'Ente (sciopero, calamità naturale, ecc.) lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo all'evento che ha determinato la chiusura.

Il Comune di Loiano non assume responsabilità per l'eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l' idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera

l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

L'Ufficio Casa è a disposizione per informazioni il martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e giovedì pomeriggio anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e previo appuntamento da concordare telefonando al numero 051/654.36.13, è disponibile nelle altre giornate per un aiuto nella compilazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i riferimenti, gli ATTI e i DOCUMENTI specifici richiesti (In caso di mancata presentazione non potrà essere attribuito il corrispondente punteggio):

Il Richiedente è tenuto ad attivarsi presso gli Uffici competenti sotto indicati al fine di avviare le procedure per l'ottenimento delle rispettive Certificazioni/Attestazioni.

N.B. - Le CONDIZIONI OGGETTIVE devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima dell'assegnazione;

- Le CONDIZIONI SOGGETTIVE devono sussistere solo al momento della domanda.

Sulla base delle CONDIZIONI OGGETTIVE e SOGGETTIVE Dichiarate (CONTRASSEGNATE) nella Domanda e DOCUMENTATE, sono attribuiti i seguenti PUNTEGGI:

CONDIZIONI OGGETTIVE (relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo ed alla condizione economica del Nucleo familiare Richiedente) devono essere presenti sia al momento della Domanda sia al momento della Verifica prima dell'eventuale assegnazione:

A.1- Situazione di Grave Disagio Abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno 2 (due) anni dalla data di presentazione della Domanda (punteggi da A-1.1 a A-1.6 compreso) dovuta alla presenza di una delle situazioni che seguono:

A-1.1) Sistemazione con residenza in Spazi impropriamente adibiti ad abitazione: punti (6)
(Certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale).

NOTARE BENE: Tale condizione rientra nella fattispecie dell'Abuso Edilizio con sanabilità da valutare caso per caso.

A-1.2) Sistemazione in Spazi procurati a titolo Precario dall'Assistenza Pubblica o dalle Cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale (istituito con L.R. n. 7 del 4.2.1994) (comprovata dalle rispettive Certificazioni e/o Relazioni): punti (6)

A-1.3) Coabitazione in uno stesso alloggio con una o più Persone, ivi Residenti:
(i richiami * e ** sono riferiti alle rispettive situazioni)

- coabitazione con una persona non appartenente al nucleo familiare * punti (2)
(con separato Stato di famiglia)

- coabitazione con una persona appartenente al nucleo familiare ** punti (1)
(presente nello stesso Stato di famiglia – Vedere caso b) COABITAZIONE a pag.4)

- coabitazione con due persone non appartenenti al nucleo familiare * punti (3)

- coabitazione con due persone appartenenti al nucleo familiare ** punti (2)

- coabitazione con tre o più persone non appartenenti al nucleo familiare * punti (4)

- coabitazione con tre o più persone appartenenti al nucleo familiare ** punti (3)

A-1.4) Abitazione in alloggio Sovraffollato (Certificazione di Idoneità Alloggio dell'Ufficio Tecnico Comunale): (numero di Persone in più Residenti in alloggio di Standard inferiore allo Standard abitativo previsto al Punto 4. e al punto 9. dell'Art. 13 del Regolamento (Delibere C.C. n. 4 e n.28/2006) riferito esclusivamente, per ciascun Nucleo familiare, al numero di Persone per le quali l'alloggio è ritenuto IDONEO, Non per il numero di persone alle quali può essere assegnato: il Componente in più previsto al Punto 9. dell'Art. 13 NON è in condizione di sovraffollamento)

- per gli alloggi di qualunque superficie 1 persona in più punti (1)
- per gli alloggi di qualunque superficie 2 persone in più punti (2)
- per gli alloggi di qualunque superficie 3 o più persone in più punti (3)

A-1.5) Residenza in alloggio "NON ABITABILE" da certificarsi da parte dell'Autorità Sanitaria competente (Certificazione dell'Ufficio competente) punti (4)

A-1.6) Residenza in immobile e/o alloggio Inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei Richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente (Certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale): punti (2)

Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle Condizioni Soggettive di cui ai successivi punti B-4.1 e B-4.2 (Assieme alla Richiesta di Sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico, Allegare la Fotocopia del Verbale di visita della Commissione Invalidi dell'Azienda USL).

A-2) Richiedenti che abitino in Alloggio che debba essere rilasciato a seguito di Provvedimento esecutivo di Sfratto, di Verbale di Conciliazione Giudiziaria, di Ordinanza di sgombero, di Provvedimento di Separazione omologato dal Tribunale, o Sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il Provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle Cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 1994 n. 7 del 4.2.1994 e purché, in entrambi i casi, l'inadempienza sia giustificata da particolarissime situazioni rilevate e relazionate dall'Assistente Sociale. Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel Provvedimento di Rilascio, esistente alla data di presentazione della Domanda:

A-2.1) in caso di Provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del Bando: punti (6)

A-2.2) per le scadenze successive: punti (4)

A-3) Sistemazione precaria che derivi da Provvedimento Esecutivo di Rilascio dell'alloggio, Provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'Ente pubblico oppure dalle Cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. n. 7 del 4.2.1994, e purché, in entrambi i casi, l'inadempienza sia motivata da particolarissime situazioni rilevate e relazionate dall'Assistente Sociale, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente (Certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale): punti (6)

Le condizioni A-1.1) A-1.2) A-2) A-3) Non sono cumulabili fra loro e con A-1.3), A-1.4), A-1.5)

A-4) Nucleo familiare Richiedente con valore I S E E non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso € 17.154,30 x 50% = € 8.577,15

Il punteggio viene riconosciuto anche quando il Reddito del Nucleo familiare Richiedente sia esente IRPEF o risulti “nullo”, ma il Nucleo familiare sia a carico o sia seguito da un Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione

(Relazione dell'Assistente sociale): punti (2)

A-5) Nucleo familiare con Anzianità di Formazione non superiore a 4 (quattro) anni dalla data di presentazione della domanda, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2), A-1.3), A-1.4), A-1.5) A-2), A-3), A-8):

punti (1)

A-6) Nucleo familiare composto da un solo Adulto con uno o più figli minori a carico, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1.), A-1.2), A-1.3), A-1.4), A-1.5), A-2), A-3), A-8). La condizione Non sussiste quando il Richiedente convive anagraficamente con l'altro Genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado:

punti (2)

A-7) Richiedente in condizioni di Pendolarità, con distanza fra il Comune di Residenza (Non il Comune di Loiano) e quello di Loiano in cui svolge l'attività lavorativa (il presente punteggio è riservato a coloro che Non hanno la Residenza nel Comune di Loiano ma vi svolgono l'attività lavorativa) (Dichiarazione del Datore di lavoro):

- da Km. 25 fino a Km. 40: punti (1)

- di oltre Km. 40 fino a Km. 70: punti (2)

- di oltre Km. 70 fino a Km. 100: punti (3)

A-8) Richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, comunque oggetto di Contratto di Locazione regolarmente Registrato, il cui Canone (AFFITTO) complessivo riferito all'Anno di presentazione della Domanda (2015) e all'anno in cui la Domanda viene sottoposta a Verifica ai fini dell'assegnazione : Art. 12 del Regolamento, incida sul valore ISE, determinato ai sensi della normativa vigente nelle seguenti percentuali:

A-8.1) in misura pari o superiore al 40% e fino al 70%: punti (2)

A-8.2) in misura superiore al 70% e fino al 100%: punti (3)

A-8.3) in misura superiore al 100%: punti (4)

Nella fase di Verifica (prima dell'eventuale assegnazione), di cui all'Art. 12 del Regolamento: “Accertamento dei Requisiti e delle Condizioni”, la Condizione sussiste anche qualora il concorrente sia soggetto a Provvedimento di Rilascio e si trovi in sistemazione di precarietà abitativa, ottenendo, in tal caso, la maggiorazione di punti (1).

CONDIZIONI SOGGETTIVE: (riferite ai Componenti il Nucleo familiare Richiedente) (devono essere presenti solo al momento della Domanda)

B-1) Nucleo familiare composto da 4 unità ed oltre: punti (2)

B-2.1) Nucleo familiare Composto da Persone (Tutti i Componenti) che abbiano superato i 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico; in caso di Coniugi o di Conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa: punti (3)

B-2.2) Nucleo familiare Composto da Persone (Tutti i Componenti) che abbiano superato i 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico; in caso di Coniugi o di

Conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa: punti (4)

B-3) Presenza nel Nucleo familiare Richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della Domanda: punti (2)

B-4) Presenza nel Nucleo familiare Richiedente di una o più persone portatrici di Handicap. Si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

B-4.1) una Diminuzione permanente della capacità lavorativa Superiore a 2/3 (66,68%) ed Inferiore al 100% (Verbale di visita della Commissione Invalidi dell'Azienda USL): punti (3)

B-4.2) una Diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% (Verbale di visita della Commissione Invalidi dell'Azienda USL di residenza) o (solo per gli anziani che non hanno avuto il riconoscimento dell'Invalidità civile al 100%) la "Non Autosufficienza" riconosciuta ai sensi della normativa in vigore o condizione di Handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative (Verbale di visita della Commissione Invalidi dell'Azienda USL di residenza):

punti (5)

- Le condizioni B-2.1 e B-2.2 NON sono cumulabili fra loro e con la condizione B-3.
- Le condizioni B-4.1 e B-4.2 NON sono cumulabili fra loro, tranne che nel caso in cui siano riferite a persone diverse, pur facenti parte del nucleo familiare Richiedente.

3) DOCUMENTI DA PRODURRE ASSIEME ALLA DOMANDA:

(pena l'esclusione)

- DICHIARAZIONE Sostitutiva Unica ai fini ISE-ISEE **AGGIORNATA**;
- ATTESTAZIONE ISE-ISEE AGGIORNATA (allegata alla Dichiarazione);
- DOCUMENTI indicati al Punto 1. REQUISITI del Modulo di DOMANDA.

TUTTE LE FOTOCOPIE DOVRANNO ESSERE PRODOTTE A CURA DEL RICHIEDENTE.

Nel caso in cui il richiedente sia in possesso della sola DSU la domanda verrà accolta entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione al bando (24/07/2015), in attesa del perfezionamento relativo ai punteggi attribuibili solo in presenza dell'Attestazione ISEE. Sarà cura del richiedente attivarsi tempestivamente al fine della consegna dell'Attestazione ISEE e del relativo completamento della domanda al fine del riconoscimento dei punteggi relativi.

I RICHIEDENTI, CITTADINI DI STATO NON ADERENTE ALL'UNIONE EUROPEA, EXTRACOMUNITARI DEVONO obbligatoriamente CONSEGNARE:

Requisito A.3-A.4-A.5):

- la fotocopia della Carta di Soggiorno oppure
 - la fotocopia del Permesso di Soggiorno (almeno Biennale) o Permesso di Soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
- e anche:

- la fotocopia della Busta paga del mese precedente alla data della Domanda oppure
- la Dichiarazione del Datore di lavoro o della Cooperativa (se lavoratori dipendenti);
- la fotocopia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (se lavoratori autonomi)

I Richiedenti NON Residenti nel Comune di Loiano, ma che vi svolgono l'Attività lavorativa Requisito B.2):

- la Fotocopia della Busta paga del mese precedente alla data di presentazione della Domanda oppure
- la Dichiarazione del Datore di lavoro o della Cooperativa oppure
- la Fotocopia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

I Richiedenti NON Residenti nel Comune di Loiano, ma che vi svolgeranno l'attività lavorativa (...destinato a prestare servizio nel Comune di Loiano, presso il seguente nuovo insediamento produttivo) Requisito B.3):

- la Dichiarazione del Datore di lavoro o della Cooperativa;

I Cittadini italiani iscritti all'AIRE del Comune di Loiano che svolgono l'attività lavorativa all'Estero (in tal caso è ammessa la partecipazione per il solo Comune di Loiano) Requisito B.4):

- la Dichiarazione del Datore di lavoro o della Cooperativa oppure la fotocopia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o di Ente equivalente, tradotti in italiano;

I Proprietari di immobili:

- opportuna documentazione comprovante le condizioni di cui al punto C)

PER RICEVERE I PUNTEGGI CONTRASSEGNA TI NELLA DOMANDA (RICHIESTI) ASSIEME ALLA DOMANDA SI DEVONO CONSEGNARE:

(pena la mancata attribuzione del relativo punteggio) ciascun Certificato, ciascun Documento e ciascuna Dichiarazione previsti per ciascun Punteggio nel Modulo di Domanda ai Punti:

A. CONDIZIONI OGGETTIVE

B. CONDIZIONI SOGGETTIVE

TUTTI I RICHIEDENTI DEVONO CONSEGNARE:

- la Fotocopia del CONTRATTO DI AFFITTO (dell'appartamento in cui il Richiedente risiede a Loiano e per il quale chiede il punteggio dell'incidenza del canone annuo sull'ISE) riportante gli estremi della Registrazione (dell'Ufficio delle Entrate);

- la Fotocopia dell'ultima RICEVUTA D'AFFITTO dell'Anno 2015.

COABITAZIONE: Se i coabitanti NON presentano la propria Domanda di assegnazione e quindi Non dichiarano l'affitto pagato, deve essere Allegata loro Dichiarazione in merito all'importo mensile di affitto pagato da ciascuno di loro (sul Modello fornito dal Comune).

DA NOTARE BENE: Il soggetto occupante abusivamente o senza titolo un alloggio di ERP è escluso dalle procedure di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; nessun punteggio può essere attribuito al momento della presentazione della Domanda e l'occupazione

illegale di alloggio ERP costituisce motivo di esclusione dalla Graduatoria Definitiva in sede di assegnazione.

Ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i di cui all'art.15 c.1 della Legge 12 Novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, si evidenzia che in relazione alla documentazione richiesta, necessaria al fine della presentazione della domanda e dell'attribuzione dei punteggi, che può essere reperita presso la Pubblica Amministrazione e dalla stesse certificata, il richiedente può altresì indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni con particolare riguardo ai dati indispensabili per il reperimento delle medesime.

L'Ufficio Casa è a disposizione per informazioni il martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e giovedì pomeriggio anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e previo appuntamento da concordare telefonando al numero 051/654.36.13, è disponibile nelle altre giornate per un aiuto nella compilazione.

PER RICEVERE ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E' NECESSARIO PRESENTARSI CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA CORRETTAMENTE FOTOCOPIATA.

Il richiedente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'assistenza fornita nella compilazione della domanda ed alle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Eventuale assistenza alla compilazione della domanda può essere richiesta privatamente anche al Sindacato Inquilini SUNIA previo appuntamento – Tel. 051/6087100 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.

4) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA - RICORSI: (Art. 9 del Regolamento Comunale)

A norma dell'Art. 9 del Regolamento comunale, il Comune provvede all'istruttoria delle Domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna Domanda, i relativi punteggi, al fine di determinare una Graduatoria avente carattere provvisorio.

Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di Requisiti o di Condizioni dichiarate nella Domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la Domanda viene esclusa dalla Graduatoria.

Il Comune procede alla formazione della Graduatoria Provvisoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del Bando. Nella Graduatoria Provvisoria sono indicate le Domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni al fine di consentire i Ricorsi da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.

Il Comune provvede alla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria nell'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per il Ricorso, dandone informazione agli interessati.

I Richiedenti che ritengono di avere diritto a una Maggiorazione del Punteggio assegnato per mutamento delle Condizioni precedentemente dichiarate possono presentare Istanza di integrazione della Domanda di partecipazione al Bando, producendo la relativa documentazione. La Commissione di cui all'Art. 10 del Regolamento comunale esaminerà l'Istanza e, qualora la

ritenga ammissibile, integrerà il punteggio ottenuto dalla Domanda di partecipazione al Bando con il punteggio ottenuto in seguito alla presentazione della Nuova Istanza, quindi, la suddetta Commissione procederà all'aggiornamento della Graduatoria Provvisoria. Ai fini delle successive Verifiche ed adempimenti si farà riferimento alla Domanda di partecipazione al Bando integrata con i punteggi ottenuti in seguito all'accoglimento dell'Istanza di integrazione da parte della stessa Commissione.

Gli accrescimenti del Nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della Domanda di partecipazione al Bando e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei Punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della Graduatoria Definitiva.

Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, gli interessati possono presentare Ricorso alla Commissione istituita dal Comune.

Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione, di cui all'Art. 10 del Regolamento comunale esaminerà i ricorsi presentati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

5) FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - RICORSI: (Art. 10 del Regolamento)

Per la formazione della Graduatoria Definitiva di assegnazione degli alloggi di ERP il Comune istituisce un'apposita Commissione. Tale Commissione esamina i Ricorsi presentati avverso la Graduatoria Provvisoria e provvede alla formazione della Graduatoria Definitiva, effettuando il sorteggio tra le Domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio, con l'utilizzo di strumentazioni informatiche o meccaniche.

La Graduatoria Definitiva viene approvata con Provvedimento dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta giorni consecutivi) e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Graduatoria Definitiva sostituisce a tutti gli effetti quella precedente. Le Domande collocate nella Graduatoria Definitiva relativa al Bando precedente NON vengono inserite d'ufficio nel Bando successivo, pertanto in occasione di ogni Bando coloro che intendono concorrere devono presentare una nuova Domanda di partecipazione.

6) GRADUATORIE SPECIALI: (Art. 11)

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/05/2015 ad oggetto "Istituzione graduatoria speciale preventiva all'emanazione del bando di assegnazione alloggi erp - anno 2015" sono istituite due graduatorie speciali: la graduatoria A) di cui all'art.11 c. 1 e c. 2 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e la Graduatoria B, in favore di nuclei residenti di cui almeno un componente presenti condizione di invalidità superiore o pari all'80 % e che abbiano in corso un progetto assistenziale individualizzato accertato dai servizi con partecipazione socio-sanitaria, dando atto che le assegnazioni di cui alla Graduatoria A hanno priorità rispetto alla Graduatoria B.

7) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PRIMA DELL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO – CONTROLLI: (Art. 12)

Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei Requisiti richiesti e delle Condizioni che attribuiscono il punteggio, di cui all'Art. 8 del Regolamento comunale, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella Graduatoria Definitiva.

Secondo quanto previsto dall'Art. 12 del Regolamento comunale, i REQUISITI prescritti ai fini dell'assegnazione e TUTTE LE CONDIZIONI OGGETTIVE devono sussistere (essere presenti) sia al momento della Domanda, sia al momento della Verifica prima dell'assegnazione dell'alloggio di ERP. Le CONDIZIONI SOGGETTIVE devono sussistere solo al momento della Domanda.

Qualora il Comune accerti la non sussistenza di Requisiti o il venire meno degli stessi, nonché la mancanza delle Condizioni Oggettive e Soggettive o il mutamento delle Condizioni Oggettive, provvede a darne comunicazione all'interessato, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare Ricorso in opposizione al Comune.

Il Ricorso viene esaminato dalla Commissione tecnica di cui all'Art. 10 del Regolamento e il Comune provvede a comunicare la decisione assunta.

In caso di variazione di punteggio, la Domanda è collocata nella posizione di Graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei Requisiti e delle Condizioni Oggettive e Soggettive dichiarate nella Domanda ed è tenuto ad effettuare controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche ai fini ISEE.

Ai sensi della L. 445/2000 e succ. mod. ed integ., le Dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.

Le assegnazioni avvengono nel rispetto dell'Art. 13 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO del Regolamento comunale approvato con Delibere del Consiglio Comunale n. 4/2006 e n. 28/2006.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa M.Francesca Ferretti.

Loiano, 04/06/2015

La Responsabile Area Servizi alla Persona
(Dott.ssa Maria Elisa Nasseti)